

**Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2016 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione****(Causa T-178/15) <sup>(1)</sup>****[«Sistema delle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Lettera della Commissione che informa le autorità nazionali competenti del deposito tardivo del loro atto di opposizione — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»]**

(2016/C 270/51)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A Wagner, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione contenuta nella lettera del 9 febbraio 2015 del direttore della direzione B «Relazioni multilaterali, politica di qualità» della direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, recante il riferimento Ares (2015)529719, che informa le autorità tedesche competenti che il deposito avvenuto il 5 gennaio 2015 del loro atto di opposizione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), era tardivo.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.
- 2) La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 27.7.2015.

**Ricorso proposto il 18 aprile 2016 — Grizzly Tools/Commissione****(Causa T-168/16)**

(2016/C 270/52)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Grizzly Tools GmbH & Co. KG (Großostheim, Germania) (rappresentante: H. Fischer, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell'8 febbraio 2016, concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice (GU 2016, L 33, pag. 12),
- condannare la convenuta alle spese.